



5.6.90.01

20 ottobre 2017

Ordinanza municipale concernente l'esercizio della prostituzione

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001,
- gli artt. 192 Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione,
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 e il relativo regolamento di applicazione (ROrP) del 6 aprile 2016,
- l'art. 131 del Regolamento comunale del 27 maggio 2014;

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'esercizio della prostituzione.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Mendrisio.

Art. 2. Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli artt. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

CAPITOLO 2

Divieti

Art. 3. Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ed essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone che il Piano Regolatore prevede prevalentemente a destinazione residenziale;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco, zone di svago pubbliche e zone con attrezzature sportive (raggio di 300 m);
 - scuole di ogni ordine e grado (raggio di 300 m);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 m);
 - ospedali (raggio di 300 m);
 - nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio (raggio di 100 m).

CAPITOLO 3

Infrazioni

Art. 4. Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale. Restano riservati i disposti della LOrP e del ROrP.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 5. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione municipale n. 4081 del 17 settembre 2002.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 23 settembre 2002 all'8 ottobre 2002.

Il Municipio

Modifica art. 3 cpv. b) adottata con risoluzione municipale n. 7940 del 16 settembre 2008; pubblicata all'albo comunale dal 17 settembre 2008 al 1° ottobre 2008.

Modifica "Richiamo Leggi" e art. 4, adottate con risoluzione municipale n. 4956 del 17 ottobre 2017; pubblicazione all'albo comunale dal 23 ottobre 2017 al 21 novembre 2017.